



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. MIHOCI COSMIN CORNEL cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del seguente titolo di studio: Certificat de Calificare Profesionala Nivel 1” della durata di due Anni conseguito nel 2007 presso il Collegio nazionale di Agricoltura ed Economia di Tecuci, provincia di Galati ottenendo la qualifica di “Mecanic “Meccanico per macchine agricole, e del Certificat de Absolvire a Scolii de Arte Si Meserii “meccanico “calificarea profesionala “lucrator in mecanica agricola”;

VISTO il D.M. in data 24 luglio 2017 con il quale veniva riconosciuto il titolo professionale subordinato al superamento di una misura compensativa;

TENUTO CONTO che nel predetto decreto veniva erroneamente richiamato, la Regione Lazio quale Ente presso il quale svolgere la misura compensativa stessa;



DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. MIHOCI COSMIN CORNEL cittadino rumeno, nato a Tecuci (Romania) il 4 Maggio 1991 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3; lettera A), meccatronica, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da svolgersi presso la **Regione Veneto** (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), in quanto la formazione scolastica, é carente di materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse dalla normativa italiana;
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto, da svolgersi presso la Regione Veneto;

Art. 2

1. Restano ferme ed invariate tutte le altre previsioni del ridetto D.M. 24-07-2017

Art. 3

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 22 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

SEZIONE MECCATRONICA

Parte meccanica

- controllo al banco di prova e sostituzione dischi, tamburi e pastiglie freni;
- verifica corretto funzionamento dell'impianto dei gas di scarico e sostituzione dello stesso;
- regolazione, controllo e riparazione dei componenti del molleggio e degli ammortizzatori;
- controllo delle sospensioni e dei sistemi di sterzo e sostituzione dei loro componenti;
- smontaggio e montaggio motore; localizzazione ed eliminazione guasti meccanici;
- controllo e riparazione dei sistemi di lubrificazione e raffreddamento;
- controllo, riparazione o sostituzione dei cambi meccanici;

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);



- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico della S.V., a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Veneto presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Veneto;

La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della



commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne da comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).